

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4868 del 14/10/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA SOC. COOP. AGR. DI CAMPEGINE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5002 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 22422/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr.**" – Campegine.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la Ditta "**CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara - Provincia di Reggio Emilia, è titolare di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-1581 del 3/04/2018 adottata da ARPAE Reggio Emilia, per lo svolgimento dell'attività di **trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano**;

Vista la domanda di modifica della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr.**" per lo stabilimento sito in Comune di **Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al PG/116928 del 25/07/2019;

Richiamata la richiesta di documentazione a completamento, ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, trasmessa con nota ARPAE prot.121614 del 01/08/2019 e conseguente documentazione della Ditta acquisita al prot.147302 del 25/09/2019;

Viste anche, le integrazioni trasmesse dalla Ditta a seguito della richiesta di questa ARPAE, acquisite al Prot. 45857 del 25/03/2020, e l'ulteriore documentazione trasmessa dalla ditta ed acquisita agli atti rispettivamente ai prott.77743 del 28/05/2020 e 85505 del 15/06/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, per quanto riguarda il titolo abilitativo scarichi idrici, la domanda è relativa a:

- rivalutazione e potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali afferenti allo scarico S1 in conseguenza di un aumento dei volumi di acque reflue da trattare dipendente da un

incremento dell'attività produttiva del caseificio, anche in ottemperanza a quanto richiesto da ARPAE con nota PG/75622 del 14/05/2019;

- aggiunta di un punto di scarico S2, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali generate da un impianto utilizzato per il raffreddamento del siero;

Preso atto che, relativamente alle acque meteoriche che insistono sulle aree esterne di pertinenza aziendale, recapitanti in corpo idrico superficiale mediante due ulteriori punti di scarico diversi da S1 ed S2, la Ditta dichiara che, essendo queste provenienti dal piazzale pavimentato di pertinenza dello stabilimento dove non si effettuano attività sporcanti e/o deposito temporaneo di rifiuti ma solamente parcheggio e transito di automezzi per l'ingresso della materia prima e l'uscita del prodotto finito, queste non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;

Acquisiti:

- il parere di conformità urbanistica del Comune di Campegine in data 5/03/2020 al PG/35892;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/87550 del 18/06/2020 relativa alle emissioni in atmosfera ed allo scarico S1 di acque reflue industriali, inclusive della acque reflue domestiche, ed S2 delle acque reflue industriali, entrambi recapitanti in corpo idrico superficiale;
- il nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale PG/138748 del 28/09/2020 relativamente agli scarichi indiretti S1, di acque reflue industriali inclusive della acque reflue domestiche, ed S2, di acque reflue industriali, nel Cavo Diola 1°;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamate altresì le disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del DL 19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA"** ubicato nel Comune di **Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06; Autorizzazione allo scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-1581 del 3/04/2018 adottata da ARPAE.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali dell'attività produttiva, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali di raffreddamento, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr."** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano** nell'impianto ubicato in Comune di **Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CALDAIA A GAS METANO DA 1550 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **1 Dicembre 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Dicembre 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA A METANO (1550 Kw)	3000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E2	CENTRALE TERMICA A METANO (780 Kw)	A	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..				
E3	GENERATORE CORRENTE A GASOLIO	DI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.				
E4	CALDAIA A METANO A SERVIZIO DEI REPARTI PRODUTTIVI (< 35 Kw)	A	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..				
E5	CALDAIA A METANO A SERVIZIO SPOGLIATOI (< 35 Kw)	A	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.				

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Il camino dell'emissione E3 deve essere posto oltre il colmo del tetto;

3) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, il suddetto impianto deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

- 5) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- 6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.1.
- 7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/116928 del 25/07/2019 e successive integrazioni.
- 9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.
- 12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime dell'impianto, In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali dell'attività produttiva, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

La ditta svolge attività di lavorazione di circa 20.000 t/anno di latte, con previsione di futuro incremento a 23.000 t/anno, destinate alla produzione di formaggio Parmigiano-Reggiano e derivati;

La richiesta di autorizzazione si riferisce a due distinti punti di scarico S1 ed S2 in corpo idrico superficiale. Lo scarico S1 raccoglie le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati per la lavorazione del latte, alla cui rete si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, oggetto del presente Allegato;

Lo scarico S2 raccoglie le acque reflue industriali provenienti da un impianto di raffreddamento del siero (vedi Allegato 3);

Le acque reflue industriali, confluenti nello scarico S1 sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi che, come da progetto presentato, la Ditta ha provveduto a potenziare mediante la realizzazione di nuova vasca di equalizzazione, nuove vasche di ossidazione e vasca fanghi areata, dimensionandolo per una portata annuale di circa 23.000 mc, con media giornaliera Q_m di 63 mc/g e Q_{max} di 70 mc/gg (portata di punta). Sono stati stimati 3000 mg/l di BOD₅, che rapportato alla Q_m , evidenziano un carico inquinante di circa 3150 AE;

Il progetto presentato prevede che il suddetto impianto di trattamento sia costituito da:

1. Pozzetto circolare di raccolta acque reflue da 4 mc con pompa di sollevamento
2. Vasca di accumulo, equalizzazione e bilanciamento areata con capacità 45 mc, con pompa di sollevamento.
3. Due vasche di denitrificazione da 25 mc complessivi (1 da 20 mc e 1 da 5mc)
4. Stazione di ossidazione con 6 vasche esistenti da 180 mc + 2 da 60mc complessivi (ex equalizzazione ed ex vasca fanghi), per un volume totale di 240 mc . Saranno aggiunti enzimi lipolitici. Tempo di ritenzione idraulica di circa 5 giorni.
5. Sezione di sedimentazione formata da sedimentatore quadrato di superficie di 6,25 mq e sedimentatore tondo di superficie 2,68 mq posti in serie, con superficie complessiva pari a 8,93 mq e volume complessivo di 30 mc. Anche con l'aumento di portata garantiscono una velocità di sedimentazione di 0,29 m/h.
6. Pozzetto di ispezione finale
7. Vasca fanghi da 60 mc areata con potenziamento ricircolo.

Viene mantenuta la vasca, già presente, di accumulo delle acque di salamoia del volume di 31 m³ non collegata all'impianto di depurazione, i reflui accumulati nella vasca verranno smaltiti come rifiuti.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il fossato adiacente allo stabilimento che si immette nel Cavo Diola 1°, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Nello stabilimento sono presenti altri 2 punti di scarico, in corpo idrico superficiale, che raccolgono le acque provenienti dal piazzale adibito esclusivamente allo stazionamento dei mezzi aziendali, ed al transito degli autocarri utilizzati per il trasporto della materia prima in entrata e dei prodotti finiti in uscita, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005;

Prescrizioni:

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata;
2. L'ampliamento dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuato secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'intervento dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni;
3. Lo scarico finale S1 deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 (colonna scarichi in corpo idrico superficiale) dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
4. Il punto individuato per il controllo dello scarico S1 delle acque reflue industriali deve essere mantenuto con pozzetto di ispezione e prelievo che sia predisposto, attrezzato ed idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA; Il pozzetto deve essere facilmente identificabile;
5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto).
8. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto;
9. Dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
10. Gli esiti degli autocontrolli (Rapporti di prova) dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Reggio Emilia, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate;
12. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

Prescrizioni per le acque di salamoia:

13. Relativamente ai rifiuti liquidi della salamoia, fanghi di depurazione e agli altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D. Lgs. 152/06;

14. La Ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango e delle acque di salamoia. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
15. I rifiuti della salamoia (costituiti da acque) non possono essere scaricati nella fognatura aziendale né immessi in corpo idrico superficiale.

Allegato 3 – Scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali di raffreddamento, ai sensi del D.Lgs 152/06;

La ditta svolge attività di lavorazione di circa 20.000 t/anno di latte, con previsione di futuro incremento a 23.000 t/anno, destinate alla produzione di formaggio Parmigiano – Reggiano e derivati; La richiesta di autorizzazione si riferisce a due distinti punti di scarico S1 ed S2 in corpo idrico superficiale. Come già detto nel precedente Allegato 2, lo scarico S1 raccoglie le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati per la lavorazione del latte, alla cui rete si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento.

Lo scarico S2 raccoglie le acque reflue industriali provenienti da un impianto di raffreddamento del siero che sono oggetto del presente Allegato; Le acque hanno una temperatura di 20-25 °C;

Per lo scarico S2 si stima una portata media di 1800 mc/anno;

Il corpo recettore delle acque di scarico è il fossato adiacente allo stabilimento che si immette nel Cavo Diola 1°, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Come già detto nel precedente Allegato 2, nello stabilimento sono presenti altri 2 punti di scarico, in corpo idrico superficiale, che raccolgono le acque provenienti dal piazzale adibito esclusivamente allo stazionamento dei mezzi aziendali, ed al transito degli autocarri utilizzati per il trasporto della materia prima in entrata e dei prodotti finiti in uscita, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005;

Prescrizioni:

1. Lo scarico finale S2 deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 (colonna scarichi in corpo idrico superficiale) dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
2. Il punto individuato per il controllo dello scarico S2 delle acque di raffreddamento deve essere installato entro 30 giorni, predisposto ed attrezzato, con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA; Il pozzetto deve essere facilmente identificabile;
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto);
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto;
7. Per lo scarico S2 dovrà essere effettuato 1 autocontrollo analitico annuale per la ricerca dei seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza D. Lgs. 152/06: pH, COD Temperatura dello scarico e Temperatura del canale recettore a monte e a valle del punto di scarico;
8. Gli esiti degli autocontrolli (Rapporti di prova) dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

9. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Reggio Emilia, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate;
10. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento prevede il solo aumento della portata dell'emissione E1 pertanto, fermo restando quanto riportato nel precedente monitoraggio acustico, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emergeva la compatibilità acustica dell'attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.